

Fondazione dell'associazione

Testo: Valentina Baviera, giurista e consulente per le organizzazioni SAAP/BSO

Creare un'associazione è semplice: tutto inizia con l'idea e la volontà di un gruppo di persone di unirsi per raggiungere un obiettivo comune o svolgere insieme un compito. Un'associazione ha in primo luogo uno scopo ideale, non economico. Trovata la giusta forma giuridica, si può passare senza problemi alla fondazione dell'associazione.

La fondazione avviene attraverso l'assemblea costitutiva: quando i soci fondatori hanno stabilito lo scopo (il fine sociale), approvato lo statuto ed eletta la direzione, l'associazione è fondata a norma di legge e ha piena capacità operativa. A questo punto è una cosiddetta persona giuridica.

Una base importante per ogni associazione è lo statuto stilato in forma scritta, mediante il quale l'associazione si dà un ordinamento. Lo statuto definisce i compiti assunti dall'associazione, la sua organizzazione e come si finanzia. Oltre alla legge (artt. 60 - 79 Codice civile), lo statuto rappresenta il quadro giuridico per i soci e la direzione.

Statuto

Lo statuto comprende sostanzialmente i punti seguenti:

Nome e sede

L'associazione deve avere un nome per essere riconoscibile e distinguersi dalle altre.

La sede è il luogo in cui l'associazione è legalmente responsabile. La sede è sempre in un comune politico e può essere scelta liberamente.

Scopo (fine sociale)

L'associazione deve avere uno scopo ideale e perseguire un fine sociale, culturale, politico, sportivo o un altro fine non economico. All'interno di questo quadro lo scopo può essere scelto liberamente. La definizione dello scopo deve essere formulata nel modo più preciso e comprensibile possibile e definire gli obiettivi dell'associazione.

Soci

Lo statuto stabilisce chi può aderire all'associazione e ne definisce i diritti e i doveri. Descrive le diverse categorie di soci e comprende disposizioni inerenti all'accettazione e all'esclusione degli stessi.

Organizzazione

Anche le competenze e l'organizzazione dell'assemblea sociale, della direzione e degli eventuali altri organi (ad es. l'ufficio di revisione, i gruppi di lavoro o le commissioni) sono disciplinate nello statuto. Il numero dei membri della direzione può essere scelto liberamente, così come i loro compiti. La dicitura "la direzione si autocostruisce" significa che la direzione si assegna da sé le proprie funzioni.

Responsabilità civile

Se lo statuto non prevede altrimenti, per gli impegni dell'associazione risponde solo il patrimonio sociale. Una responsabilità civile personale dei soci è esclusa.

Mezzi finanziari

Lo statuto comprende una disposizione sui mezzi con cui l'associazione si finanzia, ad es. quote sociali (eventualmente anche il loro importo), donazioni, sovvenzioni. Un eventuale aumento della quota sociale deve essere stabilito nello statuto.

Scioglimento

Questo articolo stabilisce l'iter decisionale per lo scioglimento dell'associazione e la destinazione dei mezzi finanziari rimanenti.

Assemblea costitutiva e verbale di costituzione

I soci fondatori fondano l'associazione durante l'assemblea costitutiva. Teoricamente per fondare una fondazione bastano due persone. È tuttavia consigliabile essere almeno in tre, anche solo per poter tenere una votazione. L'assemblea costitutiva approva lo statuto ed elegge gli organi, vale a dire almeno la direzione. I fondatori non devono necessariamente aderire all'associazione.

Viene redatto un verbale di costituzione. Quest'ultimo informa in merito alle persone presenti e all'atto costitutivo, ossia alla decisione di fondare insieme un'associazione. Conferma inoltre l'approvazione dello statuto e la nomina della direzione (ed eventualmente dell'ufficio di revisione). Lo statuto deve essere firmato, se è prevista l'iscrizione nel registro di commercio. Il verbale di costituzione comprende i nomi dei soci fondatori ed è firmato dalla persona incaricata di redigerlo ed eventualmente dal/dalla presidente.

Effetto

Una volta fondata a norma di legge, l'associazione è in grado di agire giuridicamente, ossia può assumere diritti e doveri, come ad es. stipulare contratti. Questi diritti e doveri riguardano l'associazione come persona giuridica (e non i soci). L'associazione risponde per i propri impegni con il patrimonio sociale.

Apertura di un conto postale o bancario

Per aprire un conto dell'associazione, la posta o la banca richiedono lo statuto e il verbale di costituzione in cui figurano le persone aventi diritto di firma.

Iscrizione nel registro di commercio

Un'associazione che per adempiere al suo scopo svolge un'attività di tipo commerciale o che sottostà all'obbligo di revisione è tenuta a iscriversi nel registro di commercio del cantone competente. L'iscrizione può anche essere volontaria.